N. R.G. 11342-1/2026

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **11342/2026** promossa da:

con l'avv. OLIVIERI FRANCESCO

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO INTERNO

RESISTENTE

Il Giudice assegnatario,

VISTA la richiesta del richiedente asilo di autorizzazione a rimanere ai sensi dell'art. 68, par. 4 Reg. (UE) 2024/1348,

LETTI gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

1.

Con ricorso tempestivo il richiedente asilo ha impugnato il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, sez. Forlì Cesena, che ha dichiarato l'inammissibilità della sua domanda reiterata;

dagli atti emerge che il ricorrente abbia dedotto la propria omosessualità e il rischio persecutorio in Senegal;

dal provvedimento impugnato si rileva che al medesimo nel 2017 veniva riconosciuto per tale ragione lo status di rifugiato dal tribunale di Bologna, con provvedimento poi riformato dalla Corte d'appello; una seconda domanda è stata dichiarata inammissibile dalla Commissione territoriale nel 2024, con provvedimento non impugnato;

avendo ripresentato la domanda il 26 giugno 2026 in fase di esecuzione del suo allontanamento, la Commissione territoriale ne ha dichiarato l'inammissibilità con provvedimento del 26 giugno, notificato l'8 luglio 2026;

presentando il ricorso, il richiedente asilo ha chiesto altresì autorizzazione a rimanere ai sensi dell'art. 68, par. 4 Reg. (UE) 2024/1348.

Va osservato preliminarmente che deve applicarsi pacificamente il Reg. (UE) 2024/1348 trattandosi di domanda formalizzata dopo il 12 giugno 2026;

trattandosi della prima istanza di autorizzazione a rimanere proposta avanti a questo Tribunale in sede di domanda reiterata nell'ambito del nuovo quadro normativo, occorrono alcune osservazioni a chiarimento delle nuove disposizioni rilevanti, pur con l'avvertenza che proprio in ragione dell'assoluta novità delle questioni in diritto, ogni conclusione è necessariamente provvisoria.

2.

Firmato Da: MARCO GATTUSO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Infodata alla Pubblica Amministrazione Serie: 3e4c6e0f6ccbe0 - Firmato Da: MARCO GATTUSO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Infodata alla Pubblica Amministrazione Serie: 3e4c6e0f6ccbe0

Gli artt. 15 e 16 Reg. regolano il diritto del richiedente asilo di effettuare un colloquio con un consulente legale sugli aspetti relativi alla domanda «in ogni fase della procedura», in particolare con la «prestazione di assistenza ai fini della formalizzazione della domanda»;

sembra escluso che detto orientamento legale possa essere attuato mediante la consegna di opuscoli e senza colloqui con un consulente, posto che il Reg. in più occasioni fa riferimento ad una «persona» che assicura la consulenza (l'art. 16 prescrive che sia incaricata «una persona»; il Considerando 14 afferma che al richiedente dovrebbe essere consentito di «conferire con … una persona incaricata di fornire orientamento legale»; l'art. 12, in materia colloquio, richiama la necessità che il richiedente sia stato in grado di consultare «una persona incaricata di fornire orientamento legale in conformità dell'articolo 16»);

tale novità introdotta nel nuovo Reg., sconosciuta nel precedente quadro normativo, rappresenta una diretta attuazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., esteso sotto tale forma anche alla fase amministrativa come si desume anche dalla circostanza che nel Reg. l'orientamento legale e l'assistenza e rappresentanza legali sono regolate nella stessa Sezione;

l'art. 15, par. 2, seconda parte impone all'autorità accertante di informare il richiedente asilo del suo diritto di svolgere il colloquio con il consulente legale «al più tardi al momento della registrazione della domanda» , e ciò proprio perché la consulenza è volta ad orientare il richiedente asilo nella formalizzazione della domanda, ove dovrà segnalare le ragioni della domanda e, in caso di domanda reiterata, i nuovi elementi su cui la stessa si fonda;

l'unica eccezione al diritto soggettivo nella fase amministrativa alla consulenza legale gratuita (*free legal counselling*, nel testo inglese) è prevista dall'art. 16, par. 3 (con disposizione autorizzatoria rivolta agli "Stati membri" richiamati nel par. 1) in caso di domanda reiterata strumentale presentata al solo scopo di impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio e nel caso di seconda o ulteriore reiterata, ma tale disposizione non appare recepita nell'ordinamento italiano, sicché il diritto soggettivo alla consulenza legale in Italia non ammette eccezioni, salvo il caso in cui il richiedente asilo abbia già un proprio difensore di fiducia.

3.

A norma dell'art. 55, par. 4 Reg. (UE) 2024/1348, «L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta o un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. In particolare, si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica i nuovi elementi di cui al paragrafo 3»;

a differenza del quadro normativo precedente -dove il colloquio personale era previsto soltanto per le domande reiterate giudicate ammissibili- il colloquio personale deve svolgersi anche in sede di esame preliminare finalizzato a verificare se la domanda reiterata sia inammissibile;

l'unica eccezione indicata dal Reg. riguarda il caso in cui dalla domanda formalizzata o dalla memoria scritta «risulta chiaro» che la domanda non implica i «nuovi elementi» secondo le indicazioni di cui al medesimo art. 55 *cit.*;

la circostanza che dalle dichiarazioni scritte debba risultare con "chiarezza" la volontà della persona di allegare nuovi elementi implica che se il richiedente asilo abbia reso dichiarazioni scritte incerte, o non le abbia rese affatto, deve potersi escludere che tale carenza sia frutto di una mancata conoscenza della particolare scansione della procedura amministrativa e dunque della necessità di allegare nuovi elementi sin dalla formalizzazione o, al più, nella specifica memoria scritta all'uopo prevista; il richiedente, difatti, potrebbe essere indotto a credere che in sede di presentazione della domanda basti segnalare la volontà di presentare la nuova domanda, riservando al seguito maggiori dettagli, sicché la genericità delle allegazioni va sempre valutata con cautela, assumendo la necessità di un

Firmato Da: MARCO GATTUSO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATA Serial#: 3e0c8ccbbb

colloquio personale ogniqualvolta non appaia «chiara» la carenza di volontà di dedurre nuovi elementi; ne consegue il nesso inscindibile fra l'obbligatorietà della consulenza legale e l'obbligatorietà del colloquio di inammissibilità, posto che l'eccezione a quest'ultimo in qualche modo presuppone il corretto adempimento del primo obbligo;

appare evidente come il Legislatore europeo, espandendo nel Reg. (UE) 2024/1348 le possibilità di ricorso alla inammissibilità e, in modo particolare, alla qualificazione della domanda come reiterata (oggi estesa alle domande successive a decisioni adottate in altri paesi UE e di fatto ampliata in modo assai notevole in ragione delle modifiche in materia di ritiro implicito ed esplicito), abbia affermato il diritto del richiedente asilo: 1) ad essere informato al momento della registrazione del diritto di parlare con un consulente per comprendere cosa e come dedurre al momento della formalizzazione e della specifica memoria richiesta per la domanda reiterata, 2) a ricevere effettivamente la consulenza legale gratuita, ove richiesta, 3) ad effettuare sempre il colloquio con la Commissione territoriale, anche ai fini della inammissibilità, salvo il caso in cui, nonostante sia stato debitamente informato, non abbia dedotto alcun elemento nuovo sicché «risulta chiaro» che il richiedente asilo non intende dedurre elementi nuovi e che, dunque, la domanda è radicalmente inammissibile;

va rammentato, da ultimo, che per il Reg. tale schema procedurale non pare derogato neppure in caso di domande reiterate strumentali o in caso di seconde o ulteriori domande reiterate.

4.

Nel caso di specie, risulta dal provvedimento impugnato che il richiedente asilo abbia dedotto la propria omosessualità che lo esporrebbe a rischio di persecuzione in Senegal; al riguardo è noto che le persone omosessuali sono oggetto negli ultimi due anni ad una condizione di ingravescente persecuzione in Senegal, con numerosi arresti, atti persecutori da parte delle autorità statali ed una inusitata campagna d'odio di stampo omofobo esercitata da agenti pubblici;

va osservato, in termini generali, come l'allegazione del proprio orientamento sessuale e del lungo soggiorno in un paese dell'Unione costituiscano verosimilmente elementi che, per la loro natura, impediscono di assumere che sia «chiara» la carenza di nuovi motivi, imponendo la necessità di un colloquio con la Commissione territoriale al fine di fugare ogni dubbio in ordine all'inammissibilità della domanda;

vanno distinti nettamente, difatti, i presupposti di inammissibilità della domanda reiterata (carenza di elementi nuovi, rilevanti, suscettibili di aumentare la possibilità di accertamento positivo dei presupposti della protezione internazionale o della protezione complementare) dallo specifico requisito che consente di evitare l'obbligatorio colloquio propedeutico alla stessa inammissibilità, che deve fondarsi sulla "chiarezza" di assenza di nuovi elementi;

al contrario, il provvedimento impugnato parrebbe assumere che il colloquio non sia necessario in quanto la domanda appare inammissibile; il provvedimento, invero, menziona ai fini della necessità o meno di effettuare il colloquio obbligatorio, non il detto presupposto della "chiarezza", ma gli stessi presupposti di ammissibilità della domanda reiterata;

5.

Va rilevato, infine, che per indirizzo costante incombe sull'autorità accertante l'onere di allegare e provare la corretta esecuzione della procedura speciale (esame accelerato, procedura accelerata alla frontiera o, come nel caso di specie, procedura di inammissibilità);

come noto, incombe sul giudice il dovere di rilevare anche d'ufficio il mancato rispetto della procedura speciale, posto che se la stessa non può assumersi rispettata «in tutte le sue articolazioni» (Cass. SSUU, sent. n. 11399/2024) non può dirsi prodotta l'eccezione al diritto di rimanere di cui all'art. 68 Reg. (UE) 2024/1348;

Dott.ssa MARIA GIULIA Cilesso Ud. GA di Firma Qualificata per Modello A19 Settore Civile

mentre la decisione sull'autorizzazione a rimanere è su istanza di parte, non essendo stata trasposta in Italia la disposizione che autorizza i singoli ordinamenti a prevedere la rilevabilità d'ufficio, si deve assumere che l'accertamento del diritto di rimanere debba procedere d'ufficio, incombendo sul giudice l'onere di accertare la legalità della procedura amministrativa, avente carattere eccezionale, che conduce ad una eccezione al detto diritto (cfr. Cass. n. 6745/2021, in materia di ripercussione sul dimezzamento dei termini per impugnare, per cui «una simile verifica si presenta ineludibile e officiosa», v. anche Cass. SSUU 11399/2024);

in ogni caso, essendo stata proposta nella specie tempestiva istanza di autorizzazione a rimanere, non v'è dubbio che sussiste l'obbligo del giudice di accertare l'eventuale permanenza del diritto di rimanere, vieppiù ove si tenga conto che la parte nel ricorso ha dedotto la violazione del diritto al colloquio;

se il provvedimento di inammissibilità è stato emesso in carenza di consulenza legale gratuita e di colloquio (salvo specifica motivazione in ordine alla sussistenza della ipotesi eccezionale sopra richiamata) lo stesso è da assumersi illegittimo, né la sua qualificazione quale provvedimento di merito sanerebbe il vizio posto che anche nell'esame accelerato - che è adesso previsto nel Reg. per le ipotesi di domanda reiterate ammissibili- è comunque imprescindibile tanto l'orientamento legale che il colloquio con la Commissione territoriale, con la conseguenza che non può dirsi prodotta una delle tassative ipotesi di deroga al diritto di rimanere;

se la violazione della procedura accelerata «in tutte le sua articolazioni» deve essere rilevata d'ufficio, appare evidente che non incombe sul richiedente asilo l'onere di eccezione e allegazione, mentre, per converso, incombe sicuramente sull'autorità accertante -in Italia la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale- l'onere di motivare in dettaglio la sussistenza dei presupposti del provvedimento, compresi i presupposti in rito attinenti al rispetto d'ogni articolazione della procedura speciale ed eccezionale applicata in concreto, fra cui certamente rientra il rispetto del diritto di difesa e l'effettuazione del colloquio o la ricorrenza di una ipotesi di eccezionale deroga.

6.

RITENUTO, per l'effetto di quanto sopra osservato, che l'autorità accertante sia tenuta a motivare il provvedimento d'inammissibilità attestando che il richiedente asilo abbia ricevuto l'orientamento legale, indicando il nominativo del consulente e la data del colloquio, e che il richiedente asilo abbia effettuato il colloquio personale con la Commissione territoriale oppure che sia «chiaro» che abbia consapevolmente omesso di allegare nella memoria nuovi motivi, essendo stato informato delle conseguenze;

che in carenza di colloquio o di motivazione sulla carenza di colloquio, nonché sull'osservanza del diritto all'orientamento legale, la procedura speciale non può assumersi rispettata «in tutte le sue articolazioni» (Cass. SSUU, sent. n. 11399/2024) con l'effetto che non può dirsi prodotta l'eccezione al diritto di rimanere di cui all'art. 68 Reg. (UE) 2024/1348;

7.

OSSERVATO, da ultimo, che dall'esame del provvedimento emerge che il ricorrente è in Italia da moltissimi anni, ha presentato in passato due domande di protezione internazionale, ha commesso reati ed è attualmente trattenuto in un CPR,

a tale riguardo, dato atto della natura giuridicamente inderogabile del diritto di rimanere quando la Commissione territoriale non abbia rispettato la procedura speciale in tutte le sue articolazioni, le ragioni di urgenza che si desumono da tali circostanze, connesse in particolare ai dedotti precedenti penali, verranno valutate da questo tribunale con esame prioritario della domanda, con fissazione urgente, nei termini minimi, della prima udienza

P.Q.M.

Firmato Da: MARCO GATTUSO Emesso Da: CA Di Firma Qualificata Per Modello A1e Serial#: 3ab0c8cc8ec0c8ec

ACCERTA il diritto di rimanere del richiedente asilo per tutta la durata del processo sino alla decisione di merito di questa Autorità Giudiziaria e per l'effetto dichiara sospeso ogni effetto del provvedimento impugnato.

Si comunichi.

Bologna, 21/07/2026

Il giudice
dott. Marco Gattuso

Firmato Da: MARCO GATTUSO Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello A1B Serial#: 3a6c3c3e6e6e6ce6e6e6e